



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

Da un secolo, oltre.



AREA
AFFARI GENERALI E LEGALI

LA RETTRICE

- VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Firenze, emanato con Decreto rettorale 30 novembre 2018 n. 1680, prot. n. 207006;
- VISTO il Regolamento Generale di Ateneo, emanato con Decreto rettorale 16 settembre 2020, n. 991, prot. n. 134679;
- CONSIDERATO che il prossimo 31 ottobre 2024 terminerà il mandato dei componenti elettivi del Senato Accademico, con esclusione dei rappresentanti degli studenti;
- RILEVATO che occorre procedere al rinnovo dei membri elettivi del Senato Accademico per il quadriennio accademico 2024/2028;

DECRETA

Art. 1 (Indizione)

1. Sono indette per i **giorni martedì 15 e mercoledì 16 ottobre 2024**, le elezioni delle seguenti componenti del Senato Accademico dell'Università degli Studi di Firenze:
 - **2 rappresentanti dei Professori e Ricercatori dell'Area Biomedica**, che comprende i Dipartimenti di:
 - Medicina Sperimentale e Clinica
 - Neuroscienze, Psicologia, Area del Farmaco e Salute del Bambino
 - Scienze Biomediche, Sperimentali e Cliniche "Mario Serio"
 - Scienze della Salute;
 - **2 rappresentanti dei Professori e Ricercatori dell'Area delle Scienze Sociali**, che comprende i Dipartimenti di:
 - Scienze per l'Economia e l'Impresa
 - Scienze Giuridiche
 - Scienze Politiche e Sociali;
 - **2 rappresentanti dei Professori e Ricercatori dell'Area Scientifica**, che



- comprende i Dipartimenti di:
- Biologia
 - Chimica “Ugo Schiff”
 - Fisica e Astronomia
 - Matematica e Informatica “Ulisse Dini”
 - Scienze della Terra
 - Statistica, Informatica, Applicazioni “G. Parenti”;
- **2 rappresentanti dei Professori e Ricercatori dell’Area Tecnologica**, che comprende i Dipartimenti di:
- Architettura
 - Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, Ambientali e Forestali
 - Ingegneria Civile e Ambientale
 - Ingegneria Industriale
 - Ingegneria dell'Informazione
- **2 rappresentanti dei Professori e Ricercatori dell’Area Umanistica e della Formazione**, che comprende i Dipartimenti di:
- Lettere e Filosofia
 - Formazione, Lingue, Intercultura, Letterature e Psicologia
 - Storia, Archeologia, Geografia, Arte e Spettacolo
- **2 rappresentanti dei Ricercatori a Tempo Determinato;**
- **3 rappresentanti del Personale Tecnico-Amministrativo e Collaboratori Esperti Linguistici.**

Art. 2

(Elettorato attivo e passivo)

1. L’elettorato attivo spetta a tutto il personale docente e tecnico amministrativo e collaboratori esperti linguistici dell’Università di Firenze, in servizio alla data delle votazioni.
2. Sono esclusi dall’elettorato attivo e passivo coloro che risultano privati o sospesi dal servizio a seguito di procedimento disciplinare, penale o in via cautelare nelle more di questo. E’ escluso dall’elettorato passivo il personale collocato fuori ruolo o in



aspettativa obbligatoria o in congedo.

3. In tutti gli altri casi di esonero dal servizio spetta il solo elettorato attivo.

Art. 3

(Elettorato attivo e passivo – disposizioni particolari)

1. Hanno diritto al voto, per l'elezione dei due rappresentanti di ciascuna Area scientifico-disciplinare, i professori ed i ricercatori a tempo indeterminato e determinato dei Dipartimenti che afferiscono alla relativa Area; sono eleggibili i professori ed i ricercatori a tempo indeterminato con regime di tempo pieno. I professori ed i ricercatori in regime di tempo definito sono eleggibili purché, assieme alla propria candidatura, presentino l'impegno scritto ad optare, se eletti, per il regime di tempo pieno e a permanervi, a pena di decadenza dalla carica, per tutto il mandato.
2. Ha diritto al voto, per l'elezione dei 3 rappresentanti del personale tecnico-amministrativo e collaboratori esperti linguistici, il personale appartenente alle suddette categorie a tempo indeterminato e determinato; è eleggibile solo il personale con rapporto di impiego a tempo indeterminato.
3. Hanno diritto al voto, per l'elezione dei rappresentanti dei ricercatori a tempo determinato, tutti i ricercatori a tempo determinato in servizio alle date in cui sono fissate le votazioni; sono eleggibili tutti i ricercatori a tempo determinato i quali, ai sensi del contratto di lavoro, possano garantire una permanenza in servizio pari, almeno, al mandato da espletare.

Art. 4

(Pubblicazione degli elenchi dell'elettorato attivo e passivo)

1. Gli elenchi nominativi contenenti l'elettorato attivo e passivo sono pubblicati sul sito web dell'Ateneo nella pagina dedicata alle elezioni.
2. Fino al giorno antecedente il primo turno di votazioni, gli elenchi dell'elettorato attivo possono essere modificati o integrati su istanza degli elettori interessati. L'istanza, da parte dell'elettore interessato, deve essere formulata per iscritto e indirizzata al Direttore Generale, che decide tempestivamente il suo accoglimento o rigetto, sentito il competente Ufficio dell'Amministrazione e ne dà immediata comunicazione agli elettori interessati. Gli stessi elenchi possono altresì essere modificati o integrati d'ufficio, anche il giorno stesso della votazione.



3. Gli elenchi dell'elettorato passivo possono essere modificati o integrati d'ufficio o su istanza dei soggetti interessati. In tale ultima ipotesi, la richiesta, formulata per iscritto e indirizzata al Direttore Generale, deve pervenire all'Ufficio Protocollo dell'Amministrazione centrale entro il terzo giorno lavorativo precedente la scadenza per la presentazione delle candidature. Il Direttore Generale, sentito il competente Ufficio dell'Amministrazione, decide l'accoglimento o il rigetto dell'istanza, entro il giorno lavorativo successivo alla presentazione della richiesta e ne dà immediata comunicazione ai soggetti interessati.

Art. 5

(Presentazione delle candidature)

1. Per la elezione è obbligatoria la presentazione di candidature.
2. Coloro che intendono candidarsi devono presentare la propria candidatura ai sensi dei commi successivi.
3. Ciascuna candidatura deve essere presentata, ai sensi dell'art. 30 del Regolamento Generale di Ateneo, alla Rettrice e deve essere corredata dalla dichiarazione di cui all'art. 4 comma 2, lett. b) del Codice Etico e da un documento di identità del candidato. Ciascuna candidatura, a pena di inammissibilità, deve essere sottoscritta da almeno 10 appartenenti al corpo elettorale come specificato dal precedente art. 2, e devono essere allegati, in copia, i documenti di riconoscimento dei sottoscrittori. Le domande di candidatura, pena la loro inammissibilità, sono presentate entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 30 settembre 2024, secondo una delle seguenti modalità:
 - a) A mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), inviando da un indirizzo PEC **personale del candidato** una pec all'indirizzo ufficio.affarigenerali@pec.unifi.it contenente la domanda di candidatura in formato PDF, compilata e sottoscritta dal titolare della PEC, con la propria firma digitale (certificata da soggetto iscritto all'apposito elenco tenuto dal CNIPA) corredata dalle sottoscrizioni di cui al precedente comma 3 e la copia scannerizzata del documento d'identità di ciascun sottoscrittore.
 - b) Consegnate personalmente dal candidato corredate dalle sottoscrizioni di cui al precedente comma 3 e la copia del documento d'identità di ciascun sottoscrittore e dello stesso candidato all'Unità di Processo Affari Istituzionali, Piazza S. Marco, n. 4, Firenze, primo piano, stanza 123, i giorni dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 13:00. **La Candidatura deve essere sottoscritta in originale.**
4. Le candidature conformi ai requisiti prescritti sono pubblicate sul sito web



dell'Ateneo.

Art. 6
(Operazioni di voto e di scrutinio)

1. Le votazioni hanno luogo i giorni **martedì 15 ottobre 2024 dalle ore 9.00 alle ore 17.00 e mercoledì 16 ottobre 2024, dalle ore 9.00 alle ore 17.00.**

Solo in questa data e in queste fasce orarie agli elettori sarà consentito esprimere il loro voto.

2. Per le elezioni dei membri del Senato Accademico viene adottata quale modalità di voto una procedura telematica con espressione del voto a distanza.
3. La procedura si svolgerà tramite l'utilizzo di una piattaforma di voto telematico denominata ELIGO, in modo da garantire, nell'espressione del diritto di voto i principi di segretezza, certezza e unicità. L'elettore potrà accedere al sistema con le proprie credenziali uniche di Ateneo o con lo SPID ed esprimere, una volta aperta la votazione, il proprio voto.

L'accesso al sistema di e-voting può avvenire tramite Pc, smartphone o tablet personale dell'elettore. Il sistema verificherà che il votante sia abilitato e non abbia già votato, raccoglierà quindi il voto espresso dall'elettore. I voti saranno registrati con un protocollo di crittografia avanzata e non saranno consultabili o modificabili da nessuno fino alla fine delle votazioni. terminate le votazioni la Commissione di seggio chiuderà le votazioni e avvierà lo spoglio dei dati utilizzando la chiave di decodifica, i dati di voto verranno automaticamente de-crittografati e il sistema produrrà un report immediato dei risultati in formato non modificabile che verrà certificato dal sistema.

La Commissione procederà, sulla base di quanto restituito dal sistema, alla verbalizzazione di tutti gli atti della procedura.

4. Per la votazione è costituito un unico seggio elettorale presso la sede del Rettorato, Piazza S. Marco, n. 4, la cui composizione sarà nominata con successivo decreto.
5. Gli elettori che dovessero incontrare difficoltà tecniche nell'espressione del voto, o non avessero la necessaria strumentazione, possono recarsi presso la segreteria del proprio dipartimento o presso gli uffici dell'amministrazione a cui sono assegnati, oltre che presso la sede del seggio elettorale unico, dove troveranno una o più postazioni informatiche per l'espressione del voto.
6. La votazione è valida se vi prende parte la maggioranza degli aventi diritto al voto.
7. Si può esprimere una sola preferenza indicando il candidato prescelto.



8. Lo scrutinio dei voti ha luogo immediatamente dopo la conclusione della votazione.
9. Sono eletti i candidati che riportano il maggior numero di voti. In caso di parità, risulta eletto il candidato con maggiore anzianità di nomina in ruolo e, in caso di ulteriore parità, quello più anziano di età.
10. Tutte le operazioni elettorali del Seggio sono pubbliche.
11. Tutte le informazioni ulteriori sulle modalità di voto sono pubblicate sul sito web dell'Ateneo alla pagina web dedicata alle Elezioni.

Art. 7
(Commissione Elettorale Centrale)

1. La Commissione Elettorale Centrale, costituita ai sensi degli artt. 3, 26 e 31 del Regolamento Generale di Ateneo, verifica la validità delle votazioni e i risultati pervenuti; procede immediatamente a comunicare al Rettore l'esito delle verifiche e degli accertamenti effettuati, ai fini della proclamazione degli eletti.
2. La Commissione Elettorale sovrintende sulla campagna elettorale, e su tutte le fasi del procedimento elettorale.
3. La Commissione decide, in via definitiva, i ricorsi proposti contro i risultati proclamati dal Rettore ed ogni altro ricorso relativo al procedimento elettorale.

Art.8
(Nomina degli eletti)

1. La Rettrice nomina gli eletti, che entrano a far parte del nuovo Senato Accademico, a decorrere dal 1° novembre 2024.
2. Per quant'altro non disciplinato con il presente Decreto valgono le norme richiamate nelle premesse.

Firenze,

La Rettrice
(Prof.ssa Alessandra Petrucci)

Visto per il Dirigente competente
(Dott. Michele Carnemolla)